Norme per il Software Libero nella PA

Avv. Marco Ciurcina ciurcina@studiolegale.it

Torino, 24 Marzo 2018





Norme per il Software Libero nella PA

Avv. Marco Ciurcina ciurcina@studiolegale.it

Definizione di software libero

Le 4 libertà

- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà 1).
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3).

1 e 3: prerequisito dell'accesso al codice sorgente

Licenze Libere



Licenze libere



Dice Richard Stallman:

Il mio lavoro sul software libero è motivato da un obiettivo ideale: diffondere la libertà e la cooperazione. Voglio incoraggiare la diffusione del software libero sostituendolo al software proprietario che proibisce la cooperazione, e quindi rendere la nostra società migliore.

https://www.fsf.org/licensing/essays/pr agmatic.html

Software Libero e P.A.



Acquisire software

C.A.D. - D. Lgs. 82/05 art. 68

Valutazione comparativa

Analisi comparativa delle soluzioni

- 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei <u>principi di economicità</u> e di <u>efficienza</u>, <u>tutela degli investimenti</u>, <u>riuso</u> e <u>neutralità tecnologica</u>, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) <u>software libero</u> o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Analisi comparativa delle soluzioni

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) <u>costo complessivo</u> del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di <u>utilizzo di formati</u> di dati e di interfacce <u>di tipo aperto</u> nonché di standard in grado di assicurare l'<u>interoperabilità e</u> la <u>cooperazione applicativa</u> tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di <u>livelli di sicurezza</u>, conformità alla normativa in materia di <u>protezione dei dati personali, livelli di servizio</u> tenuto conto della tipologia di software acquisito.

Analisi comparativa delle soluzioni

1-ter. <u>Ove</u> dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, <u>risulti motivatamente l'**impossibilità**</u> di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a <u>software liberi</u> o a codici sorgente aperto, <u>adeguati alle esigenze da soddisfare</u>, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata <u>secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID</u>.

Circolare 6 dicembre 2013 n.63

Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

Saranno riviste?

Preferenza per il sw libero

- art. 4, comma 1, lett. i), L 1/2004 Regione Toscana (preferenza per il sw libero),
- art. 3 e 4 L 11/2006 Regione Umbria (preferenza per il sw libero),
- art. 1, comma 1, lett. c), L 19/2008 Regione Veneto (forse preferenza per il sw libero)
- art. 6, comma 2, L. 9/2009 della Regione Piemonte (preferenza per il sw libero),
- art. 10 L. 20/2012 della Regione Puglia (preferenza per il sw libero)



PA e software

Leggi regionali



L.R. Piemonte

n. 9/2009

L.R. Veneto

n. 19/2008

L.R. Toscana

n. 1/2004



L.R. Umbrian. 11/2006



Norme per il Software Libero nella PA

Avv. Marco Ciurcina ciurcina@studiolegale.it

Torino, 24 marzo 2018



L.R. Lazion. 5/2012



L.R. Puglian. 21/2012

PA e software

Leggi regionali



L.P.A. Trento n. 249/2012

LA BATTAGLIA CULTURALE

PREFERENZA PER IL SOFTWARE LIBERO

O

NEUTRALITÀ TECNOLOGICA?

Il software libero è diverso dal software proprietario

diverso modello di licenza

diverso modello economico

software proprietario : vendita di licenze di software

software libero: installazione, personalizzazione, sviluppo, modifica, manutenzione, assistenza e formazione.

Bene libero

"res communis omnium"

software libero : società dell'informazione

acqua: società agricola

Bene libero

software proprietario : bottiglie d'acqua





software libero: nuovo acquedotto

La Corte Costituzionale



N. 133/2008 e

N. 122/2010:

I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica

Distribuire software

C.A.D. - D. Lgs. 82/05 art. 69



Riuso delle soluzioni e standard aperti.

- 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
- 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che <u>l'amministrazione committente sia</u> sempre <u>titolare di tutti i diritti</u> sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.


Riuso delle soluzioni e standard aperti

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il <u>codice sorgente</u>, la <u>documentazione</u> e la relativa <u>descrizione tecnico funzionale</u> di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono <u>pubblicati</u> attraverso una o più <u>piattaforme</u> individuate dall'AgID con <u>proprie Linee guida</u>.

Distribuire sw libero

- art. 6, comma 5, L. 9/2009 della Regione Piemonte (licenza del software sviluppato secondo specifiche e con fondi della Regione),
- art. 8 L. 20/2012 della Regione Puglia (pubblicazione e distribuzione di software della Regione),
- art. 8 L 16/2012 Provincia di Trento (pubblicazione e licenza del software sviluppato per conto della Provincia),
- art. 5 L 7/2012 Regione Lazio (distribuzione di software della Regione)

Team Digitale



All'estero?


Open Government Partnership

Creating an open source software policy:

4 countries, one subnational entity and 4 civil society organizations joined this collective action to promote transparency and accountability of open source code and algorithms they develop and use, wherever possible and appropriate. They will work together to develop an open source policy template, including guidelines and best practices for administrations to create and contribute to free/open-source software.


https://fr.2016.ogpsummit.org/paris-declaration/

https://github.com/DISIC/foss-contrib-policy-template




USA

code.gov



Finlandia/Estonia



grazie

ciurcina@studiolegale.it